



Città di Orbassano

**UFFICIO: U.O. POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE**

**Prot. n.
Ordinanza n. 88**

ORDINANZA

**OGGETTO: VIA MAZZINI. - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO VEICOLARE, DIVIETO
DI TRANSITO AI MEZZI AVENTI PORTATA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE E
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM./H..**

IL RESPONSABILE U.O. POL_LOCALE

CONSIDERATA la necessità palesata dagli abitanti del quartiere che lamentano disagi e pericoli per la salute derivanti dal transito ininterrotto di veicoli anche a velocità non adeguata, che utilizzano la Via Mazzini esclusivamente per abbreviare i percorsi verso altre destinazioni;

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute tese a valutare l'ipotesi di istituire un senso unico di marcia per favorire la riduzione del traffico veicolare, agevolare la sicurezza urbana e migliorare la salubrità dell'aria degli abitanti del quartiere;

CONSIDERATO che dal sopralluogo tecnico eseguito dal personale della Polizia Locale emerge la fattibilità dell'istituzione del senso unico di marcia veicolare in Via Mazzini con positive ricadute sulle problematiche esposte dai residenti;

CONSIDERATO che per adottare la migliore soluzione più soddisfacente si è anche provveduto a consultare i residenti di Via Mazzini con un questionario dove è emerso a maggioranza che la soluzione più gradita è l'istituzione del senso unico di marcia in Via Mazzini con percorrenza da Strada Rivalta verso Strada Gerbido;

VALUTATO dalla Polizia Locale che la soluzione auspicata dalla maggioranza dei residenti di Via Mazzini risulta anche essere la più indicata a garantire la sicurezza della circolazione stradale atteso che l'immissione su Strada Gerbido è più agevole e sicura per i veicoli rispetto a quella su Strada Rivalta;

PRESO ATTO delle direttive dell'Amministrazione Comunale che con la seduta del xx/xx/2020 ha manifestato la volontà d'implementare la sicurezza stradale e la vivibilità dei residenti del quartiere di Via Mazzini, accogliendo le valutazioni tecniche proposte;

RITENUTO che, in relazione alle caratteristiche strutturali della strada, si rende necessario adottare anche un provvedimento che limiti il transito dei veicoli di grossa

portata e che si limiti nel contempo la velocità di marcia di tutti i veicoli autorizzati al fine di tutelare la sicurezza di tutti gli utenti;

VISTA la presenza di strade alternative nelle immediate vicinanze di Via Mazzini aventi caratteristiche di sicurezza migliori per sopportare un intenso traffico veicolare;

SENTITO il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il parere favorevole del competente settore tecnico area Gestione del Territorio;

RITENUTO utile adottare immediatamente provvedimenti per il miglioramento della sicurezza urbana;

RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 46, 47, 54, 56, del D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA In Via Mazzini

A decorrere dalla data di effettiva installazione della prevista segnaletica:

1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con ingresso da Strada Rivalta e immissione in Strada Gerbido;
2. l'istituzione del divieto permanente di transito per tutti gli autocarri, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;

in deroga al divieto specificato al punto 2. possono circolare senza restrizioni:

- veicoli dei residenti, dei proprietari o affittuari degli immobili siti nella Via Mazzini;
- veicoli adibiti alla nettezza urbana, di manutenzione di servizi pubblici o indispensabili per eseguire manutenzioni o lavori edili presso aree private;
- veicoli adibite a consegne merci a domicilio;
- veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza;
- veicoli al servizio di persone invalide che devono accedere alle proprietà di Via Mazzini;

3. di stabilire in 30 Km/h il limite massimo di velocità di marcia di tutti i veicoli autorizzati al transito.
4. di confermare l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (cartello STOP) per i veicoli provenienti da Via Mazzini nei confronti dei veicoli in transito su Strada Gerbido;
5. di confermare il posizionamento di 2 dossi artificiali rallentatori di velocità in conformità alle disposizioni della Fig. II 474 Regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/1992 già collocati sulla carreggiata all'altezza del civico n° 6 e all'altezza del civico n° 43;
6. di istituire il divieto di sosta 0-24 su tutto il lato numeri civici pari e sul lato numeri civici dispari da strada Rivalta al n° 3;

DISPONE

Di revocare tutte le disposizioni in materia di circolazione in contrasto con la presente;
Al Responsabile tecnico dell'ufficio gestione del Territorio l'apposizione d'idonea segnaletica prevista dal Codice della Strada;

A tutte le forze di Polizia Stradale, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza;

La pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte;

in relazione al disposto dell'art.37 3° comma del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, sempre nel termine di 60 gg. , può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla esposizione della segnaletica in relazione ai segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992);

per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Orbassano, li 29 settembre 2020

IL Il Responsabile U.O. Pol_Locale
Del Percio Alessandro



